



Circolare III

Programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S)

- Va a:**
- Servizi cantionali per le questioni inerenti all'integrazione (secondo l'art. 56 cpv. 4 LStrl)
 - Autorità cantionali preposte all'asilo (Coordinatrici e coordinatori cantionali in materia di asilo)

-
- Copia a:**
- Coordinatrici e coordinatori cantionali in materia di rifugiati
 - Conferenza dei delegati cantionali, comunali e regionali all'integrazione (CDI)
 - Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP)
 - Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
 - Associazione dei servizi cantionali di migrazione (ASM)
 - Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)
-

Luogo, data: Berna-Wabern, 1 gennaio 2025

Contenuto

1.	Premessa	3
2.	Obiettivo	4
3.	Condizioni generali	4
3.1	Basi legali	4
3.2	Rapporto con la circolare «Programmi d'integrazione cantonali PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022	4
3.3.	Rapporto con le decisioni del Consiglio federale riguardanti l'attuazione del Programma S	4
3.4.	Contributi	5
3.4.1.	Contributi della Confederazione	5
3.4.2	Contributi dei Cantoni	5
4.	Conclusione della Convenzione III di Programma S	6
4.1	Pianificazione	6
4.2	Modalità di pagamento	6
5.	Rendiconto	7
5.1	Rapporto annuale	7
5.2	Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS)	7
5.3	Rapporto finale	7
6.	Raggiungimento degli obiettivi e rimborso dei contributi finanziari	7
6.1	Raggiungimento degli obiettivi e rimborso	7
6.2	Rimborso dei contributi residui	8
6.3	Deduzione dei contributi al Programma S dal potenziale versamento di una somma forfettaria per l'integrazione	8
7.	Vigilanza finanziaria	8

1. Premessa

A causa del conflitto in Ucraina, la Svizzera ospita numerose persone bisognose di protezione provenienti da tale Paese. L'11 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso di attivare lo statuto di protezione S (cfr. art. 4 e 66 segg. LAsi¹ i.c.d. con l'art. 45 segg. OAsi 1²).

La promozione a tutto campo dell'integrazione mira a rafforzare la capacità al ritorno e a consentire al tempo stesso un'integrazione quanto più celere possibile in Svizzera qualora il soggiorno si protragga nel tempo. Gli obiettivi sono la rapida acquisizione di competenze linguistiche e l'accesso a una formazione o al mercato del lavoro. L'integrazione professionale serve peraltro a conservare e sviluppare le competenze e, con ciò, la capacità al ritorno. La volontà di far ritorno nel proprio Paese è anzitutto determinata dalla situazione nel Paese d'origine e prescinde dall'integrazione professionale (approccio detto «dual-intent»)³.

Per promuovere l'integrazione professionale delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora si deve garantire loro l'usufrutto delle strutture e delle misure previste dai Programmi cantonali d'integrazione (PIC) e dai dispositivi cantonali dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS). Il 13 aprile 2022, il Consiglio federale ha pertanto deciso di versare ai Cantoni un contributo finanziario limitato alla concessione della protezione.

Non è possibile versare una somma forfettaria a favore dell'integrazione per le persone con statuto di protezione S senza permesso di dimora (art. 58 cpv. 2 LStrl⁴). Pertanto, il contributo della Confederazione versato ai Cantoni per promuovere l'integrazione professionale e sociale s'iscrive nel quadro di un programma di portata nazionale secondo l'articolo 58 capoverso 3 LStrl. Il programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S) si basa ampiamente sui Programmi cantonali d'integrazione (PIC 3) in atto e sui relativi processi e regolamenti.

Il 4 settembre 2024 il Consiglio federale ha deciso di non revocare lo statuto di protezione S prima del 4 marzo 2026, salvo qualora la situazione in Ucraina dovesse frattanto stabilizzarsi in modo permanente. Al tempo stesso anche il Programma S è stato prorogato fino al 4 marzo 2025, secondo le modalità applicate sinora. Durante questo periodo, salvo decisione contraria del Consiglio federale, le condizioni di attuazione del Programma S rimarranno immutate. In questo contesto la SEM e i Cantoni dovranno concludere una nuova convenzione di programma il cui periodo di validità si estenderà dal 5 marzo 2025 al 4 marzo 2026.

Secondo il Consiglio federale sono necessari sforzi supplementari per quanto riguarda l'integrazione professionale. Il suo obiettivo è che il grado di occupazione delle persone con statuto di protezione S raggiunga il 40 per cento entro la fine del 2024 e il 45 per cento entro la fine del 2025. Questo obiettivo strategico mira ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e alla formazione («il lavoro passa dalla formazione», obiettivo da perseguire soprattutto con gli adolescenti e i giovani adulti)⁵. Per raggiungerlo, la SEM ha sviluppato e attua nuove misure concrete – a complemento del Programma S – in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca

¹ Legge sull'asilo; RS 142.31

² Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali; RS 142.311

³ Cfr.: « [Ucraina: valutazione positiva dello statuto S](#) » e « [Rapporto analizza l'interazione tra migrazione, integrazione e ritorno](#) »

⁴ Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; RS 142.20

⁵ [Art. 58a LStrl](#)

e l'innovazione (SEFRI), i vari uffici cantonali competenti nonché le parti sociali e le aziende. La collaborazione tra tutti questi partner riveste pertanto una grande importanza.

Le autorità cantonali sono invitate a proseguire e potenziare i loro sforzi nonché a sfruttare e sviluppare la collaborazione interistituzionale in essere. Pertanto, le autorità cantonali di aiuto sociale e/o gli uffici interessati dalla gestione continuativa dei casi (AIS) sono tenute/i ad annunciare agli uffici regionali di collocamento (URC) le persone con statuto di protezione S collocabili e senza impiego, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse a titolo provvisorio (art. 53 cpv. 5 LStrl, art. 9 OIntS⁶).

2. Obiettivo

La presente circolare disciplina:

- le condizioni generali per l'attuazione del programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S);
- il rapporto con la circolare «Programmi cantonali d'integrazione PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022;
- il rapporto con eventuali decisioni future del Consiglio federale riguardanti l'attuazione del Programma S.

3. Condizioni generali

3.1 Basi legali

Si applicano per analogia le basi legali per i Programmi d'integrazione cantonali PIC, ossia le basi legali menzionate nella circolare della SEM «Programmi cantonali d'integrazione PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022. La presente circolare e le convenzioni di programma concluse per il Programma S si fondano sulle convenzioni di programma Cantone-SEM per il PIC 2024-2027 (firmate da entrambe le parti, comprese le domande di progetto approvate con allegati). Sono parte integrante delle Convenzioni di programma concluse per il Programma S.

3.2 Rapporto con la circolare «Programmi d'integrazione cantonali PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022

La circolare «Programmi d'integrazione cantonali PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022 si applica per analogia, salvo ove la presente circolare disponga altrimenti.

3.3. Rapporto con le decisioni del Consiglio federale riguardanti l'attuazione del Programma S

La presente circolare III Programma S e la circolare «Programmi d'integrazione cantonali PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022 sono applicabili fatte

⁶ Ordinanza sull'integrazione degli stranieri; RS 142.205

salve eventuali decisioni future del Consiglio federale riguardanti l'attuazione del Programma S.

3.4. Contributi

3.4.1 Contributi della Confederazione

L'attuazione del Programma S è finanziata grazie a contributi stanziati nel quadro del credito di promozione dell'integrazione (art. 58 cpv. 3 LStrl). I contributi che la Confederazione versa ai Cantoni nel quadro del Programma S sono esclusivamente destinati alla promozione dell'integrazione di persone con statuto di protezione S. Il Cantone impiega i contributi finanziari della Confederazione a favore della promozione dell'integrazione di questo gruppo target e stila un pertinente consuntivo dettagliato.

Analogamente alla somma forfettaria globale 1 (art. 58 cpv. 2 LStrl i.c.d. con l'art. 15 OIntS), la Confederazione versa ogni mese ai Cantoni che partecipano al programma un contributo di 250 franchi per persona registrata con statuto di protezione S (ossia 3000 franchi a persona all'anno).

Il contributo è versato sulla base del numero di persone con statuto di protezione S registrate nel Cantone. È definito e corrisposto su base trimestrale (parallelamente alla somma forfettaria globale 1).

Il versamento dei contributi della Confederazione ai Cantoni è vincolato all'attuazione di un mandato d'integrazione chiaro ai sensi dell' AIS per le persone con statuto di protezione S.

3.4.2 Contributi dei Cantoni

Il Cantone impiega i contributi versati dalla Confederazione, nel quadro delle misure previste dal PIC e dal suo dispositivo dell' AIS. Per beneficiare dei contributi della Confederazione nel quadro del Programma S non occorre che il Cantone investa mezzi propri.

Il Cantone provvede affinché siano perseguiti gli obiettivi specifici del Programma S nonché gli obiettivi programmatici strategici del PIC e dell' AIS (art. 14a OIntS). Conformemente al proprio dispositivo dell' AIS, in linea di principio il Cantone prevede per le persone con statuto di protezione S le stesse disposizioni, gli stessi principi e le stesse misure applicabili ai rifugiati riconosciuti, ai rifugiati ammessi provvisoriamente e alle persone ammesse provvisoriamente. Il Cantone applica il principio dell' AIS, ossia una promozione obbligatoria concepita in funzione delle esigenze individuali. Viene posto l'accento sulla partecipazione alle misure formative («il lavoro passa dalla formazione», nello specifico per gli adolescenti e i giovani adulti), nonché sulla partecipazione al mercato del lavoro.

I Cantoni sono tenuti, nello specifico, a garantire le misure seguenti:

- è prevista una gestione continuativa dei casi dotata di un bilancio delle competenze per tutte le persone che presentano un bisogno di promozione;
- tutte le persone che presentano un fabbisogno di sviluppo per quanto riguarda le competenze linguistiche partecipano alle misure corrispondenti. A tal fine i Cantoni sono tenuti a invitare attivamente le persone con statuto S interessate a partecipare a misure di promozione dell'integrazione. Le persone che fruiscono dell'aiuto sociale possono essere obbligate a partecipare a delle misure al fine di ridurre la dipendenza

dall'aiuto sociale (obbligo di collaborare e di ridurre la situazione di indigenza). Qualora senza valido motivo non ottemperino a tale obbligo, è possibile vagliare una riduzione delle prestazioni dell'aiuto sociale conformemente al diritto cantonale. L'articolo 10 OIntS (in combinato disposto con l'articolo 83 cpv. 1 lett.°d LAsi) prevede in questi casi una disciplina che si applica in modo specifico ai rifugiati riconosciuti e alle persone ammesse provvisoriamente;

- tutte le persone che presentano un potenziale in termini di capacità di seguire una formazione e di collocabilità sul mercato del lavoro hanno accesso a una valutazione appropriata di questo potenziale in vista della partecipazione alle misure di promozione specifica dell'integrazione o alle offerte e misure delle strutture ordinarie (in particolare le offerte di formazione e del servizio pubblico di collocamento e/o un accesso diretto al mercato del lavoro e a eventuali altre offerte adeguate alla domanda);
- sono previste misure specifiche destinate ai bambini in età prescolastica che presentano un particolare bisogno d'integrazione conformemente alle condizioni generali dell'AIS.

Per quanto compatibile con le specificità dello statuto di protezione (p. es. durata limitata) e se opportuno nel caso particolare, occorre perseguire gli obiettivi strategici del Programma conformemente all'AIS. Questi obiettivi possono essere integrati mediante obiettivi specifici definiti dal Consiglio federale.

4. Conclusione della Convenzione III di Programma S

4.1 Pianificazione

Fasi salienti della conclusione della Convenzione III di Programma S	Termine
La SEM sottopone al Cantone la Convenzione III di Programma S, firmata dalla sola SEM	13 dicembre 2025
Il Cantone ritorna alla SEM la Convenzione III di Programma S da esso firmata	10 febbraio 2025

4.2 Modalità di pagamento

La Confederazione versa i contributi ai Cantoni sulla base delle decisioni effettive o del numero di persone con statuto di protezione S secondo la statistica della SEM, su base trimestrale e pro rata (250 franchi al mese e a persona), fatte salve eventuali decisioni del Consiglio federale che incidessero sulle modalità di versamento dei contributi federali per il Programma S.

Si tratta di una procedura analoga a quella applicata per il versamento dei contributi secondo l'articolo 58 capoverso 2 LStrl. È versato un contributo per ogni persona con statuto di protezione S registrata nel Cantone (indipendentemente da altri fattori quali età o attività lucrativa).

Il versamento del contributo federale cessa quando la persona ha lasciato la Svizzera o è partita senza un controllo da parte delle autorità. Lo stesso vale qualora la protezione provvisoria termini o sia revocata con decisione passata in giudicato oppure in presenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio. La somma forfettaria da versare è

calcolata pro rata temporis in base al numero di persone con statuto di protezione S presenti nel Cantone al 1° del mese.

Analogamente alla somma forfettaria globale 1, la procedura di correzione annuale viene utilizzata per ricalcolare l'importo pagato in base all'effettivo registrato al 1° del mese e la differenza viene versata ai Cantoni o ne viene reclamato il rimborso.

5. Rendiconto

5.1 Rapporto annuale

Il rendiconto del Programma S è integrato nel rendiconto del PIC 3, sebbene l'utilizzo dei crediti del Programma S debba essere presentato separatamente. La SEM mette a disposizione dei modelli. Sono applicabili i termini per la presentazione del rapporto PIC 3 (30 aprile 2025) nonché le modalità per il rendiconto.

Nel contesto del rendiconto la SEM può esigere informazioni supplementari specifiche sull'impiego dei crediti stanziati a favore delle misure di sostegno destinate alle persone con statuto di protezione S. Il Cantone è tenuto a fornire le informazioni supplementari in modo dettagliato, nello specifico per quanto riguarda le finanze.

5.2 Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS)

Il rilevamento degli indicatori AIS deve considerare anche le persone con statuto di protezione S che presentano particolari esigenze d'integrazione. A tal fine i Cantoni utilizzano strumenti specifici trasmessi loro dalla SEM in vista della presentazione dei rapporti PIC. Gli indicatori relativi alle persone con statuto di protezione S sono presentati separatamente. La SEM mette a disposizione pertinenti modelli.

5.3 Rapporto finale

Al più tardi entro il termine per il rendiconto PIC successivo alla conclusione del Programma, i Cantoni presentano alla SEM un rapporto finale relativo al Programma S e un consuntivo finale dettagliato e rettificato. La SEM predispone dei modelli per la presentazione. Si applicano le modalità di rendiconto relative ai PIC 3.

La parte del rapporto finale dedicata alle finanze si basa sul rapporto finanziario PIC/AIS e contiene un consuntivo dettagliato e rettificato. Quest'ultimo presenta in particolare i crediti non utilizzati.

6. Raggiungimento degli obiettivi e rimborso dei contributi finanziari

6.1 Raggiungimento degli obiettivi e rimborso

La SEM esige il rimborso dei contributi già corrisposti nell'ambito del Programma S se il Cantone non adempie o adempie solo in misura insufficiente alle condizioni generali e agli obiettivi del presente programma, compresi gli obiettivi strategici del programma PIC, se non è possibile alcun miglioramento e se il Cantone non è in grado di dimostrare che il mancato adempimento non gli è imputabile.

6.2 Rimborso dei contributi residui

I contributi finanziari versati nel quadro del Programma S che al termine dello stesso non saranno stati interamente utilizzati verranno interamente rimborsati alla SEM. A partire dalla data della decisione di soppressione dello statuto di protezione S non saranno più versati contributi finanziari nel quadro del Programma S in essere. In concomitanza con la revoca dello statuto di protezione S, la SEM definirà le modalità concrete e i termini di rimborso dei contributi federali residui del Programma S.

6.3 Deduzione dei contributi al Programma S dal potenziale versamento di una somma forfettaria per l'integrazione

La Confederazione ha adeguato l'OIntS. D'ora in poi i contributi federali versati nell'ambito del Programma S sono dedotti dalla somma forfettaria a favore dell'integrazione per le persone con statuto di protezione S che ottengono successivamente un permesso di dimora e per le quali è corrisposta una somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 15 cpv. 2^{bis} OIntS). Questo vale anche per le persone che in precedenza hanno beneficiato di una protezione provvisoria senza permesso di dimora e che sono state riconosciute come rifugiati oppure ammesse provvisoriamente (cfr. art. 58 cpv. 2 LStrl; art. 15 cpv. 1 OIntS). Il 25 gennaio 2023 il Consiglio federale ha pertanto introdotto un nuovo capoverso 2^{bis} all'articolo 15 OIntS, entrato in vigore il 1° marzo 2023. Il capoverso 2^{bis} OIntS si riferisce esclusivamente al calcolo di tutti i contributi versati dalla Confederazione nel quadro del Programma S. Non si applica qualora il sostegno alle persone bisognose di protezione venga fornito nel quadro di misure cantonali finanziate grazie a crediti cantonali o a contributi finanziari provenienti da altri programmi di portata nazionale della SEM.

7. Vigilanza finanziaria

L'utilizzo dei contributi federali per l'attuazione del Programma S dev'essere controllato sia a livello federale sia a livello cantonale. La vigilanza sui contributi federali versati per il Programma S è di responsabilità della SEM e del Controllo federale delle finanze (CDF) a livello federale. A livello cantonale sono i Cantoni stessi e i controlli delle finanze cantonali a svolgere questo compito⁷. La vigilanza sul Programma S è assicurata nell'ambito delle attività di vigilanza della SEM relative ai PIC. Le spiegazioni inerenti agli obblighi di vigilanza sono reperibili nel documento «Vigilanza della SEM sui PIC»⁸.

⁷ Art. 95 LAsi, art. 25 LSu e art. 18 cpv. 4 OIntS

⁸ [Vigilanza della SEM sui PIC](#)

Segreteria di Stato della migrazione SEM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christine Schraner Burgener'. The signature is fluid and cursive, with a small 'w' or similar mark above the first letter 'C'.

Christine Schraner Burgener
Segretaria di Stato